



COMUNE DI VICENZA  
settore musei, cultura e promozione della crescita  
tel. 0444 222101 – email: assessore.crescita@comune.vicenza.it

PGN 37668

Vicenza, 12 MAR 2018

Spett.le Ditta  
Serato Sistemi di Arredamento  
Via delle Querce, 62  
31033 Castelfranco Veneto (TV)  
[info@serato.it](mailto:info@serato.it)

OGGETTO: Lettera contratto per la fornitura e posa di moquette per il Teatro Olimpico.

Con determinazione dirigenziale n. 445 è stata affidata a codesta Ditta la fornitura e posa di moquette per il Teatro Olimpico di Vicenza, ed è stata impegnata la spesa di € 14.627,80 oneri fiscali inclusi che trova copertura finanziaria al Capitolo n.1625000 del bilancio 2018.

La fornitura sarà regolata dalle sotto indicate condizioni:

#### ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura e posa di moquette per il Teatro Olimpico di Vicenza.

#### ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELL'INCARICO

La Ditta dovrà provvedere a:

- fornitura e posa in opera di pavimento in moquette come da offerta presentata (modello Samos colore 192 della ditta Nord Apfereil) per una superficie di circa 160/170 mq .
- formazione di battiscopa, completo di taglio e bordatura (110 ml circa),
- sollevamento moquette esistente e smaltimento in apposita discarica (160 mq circa).

La certificazione di ignifugazione dovrà essere consegnata all'avvio dei lavori in loco.

#### ARTICOLO 3 - ONERI CONNESSI ALL'INCARICO

La fornitura e posa del materiale dovrà avvenire, franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa, al Teatro Olimpico, entrata in Stradella dell'Olimpico che si trova in zona a traffico limitato (ingresso ufficiale in Largo Goethe 3).

La Ditta si impegna a eseguire la fornitura in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, in conformità alle disposizioni di legge, ai regolamenti e alle norme contrattuali in materia. Dichiara a tal fine di esonerare totalmente



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO  
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA  
PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA  
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241

E  
Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0044615/2018 del 22/03/2018



COMUNE DI VICENZA

settore musei, cultura e promozione della crescita  
tel. 0444 222101 – email: assessore.crescita@comune.vicenza.it

il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.

La Ditta si impegna all'applicazione delle norme contrattuali in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore. Si obbliga inoltre a osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale e i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico della Ditta che ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante e di indennizzo da parte della medesima.

La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e la Ditta dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura svolta e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare la Ditta dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché a evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la fornitura.

La Ditta dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori il Piano Operativo di Sicurezza che dovrà essere consegnato al committente, con l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Dovrà inoltre garantire - a rispetto della sicurezza del monumento oltre che del pubblico e dei lavoratori - il rispetto e l'osservanza delle norme contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi dei Musei (vedi DVR allegato).

La Ditta dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 26 D. Lgs 81/2008 relativo alla sicurezza nei luoghi dei lavori (vedi DUVRI allegato).

#### **ARTICOLO 4 – TEMPI CONNESSI ALL'INCARICO**

La fornitura e posa del materiale di cui all'art. 2 dovranno essere eseguiti entro 40 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto, nei giorni concordati con la Stazione appaltante.

La presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'art. 3 e della polizza di assicurazione di cui all'art. 11, dovranno esser presentati comunque prima dell'avvio dei



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO  
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA  
PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA  
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA  
settore musei, cultura e promozione della crescita  
tel. 0444 222101 – email: assessore.crescita@comune.vicenza.it

lavori in loco.

#### **ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il corrispettivo dovuto alla Ditta è € 14.627,80 iva compresa.

I pagamenti verranno eseguiti entro il trentesimo giorno dalla registrazione della fattura al protocollo generale della stazione appaltante.

Le fatture dovranno essere esclusivamente elettroniche e presentate attraverso il Sistema d'interscambio (SdI) nazionale, gestito dall'Agenzia delle entrate, al protocollo generale della stazione appaltante, previa acquisizione del DURC regolare.

Il pagamento sarà eseguito mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico alla Ditta l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate al Comune di Vicenza – Settore musei, cultura e promozione della crescita, Corso Palladio 98 A - 36100 Vicenza C.F. e P.IVA. 00516890241 e riportare i seguenti dati:

- codice CIG: ZB120967B3
- il codice IPA (67G70X)
- gli estremi del conto corrente sul quale avrà luogo la transazione, il nome e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e a operare sul suddetto conto.

#### **ARTICOLO 6 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati dalla Ditta, subappaltatori e subcontraenti della filiera della ditta su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dal comma 3 dell'art. 3 della medesima legge 136/2010.

La Ditta, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera della ditta devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

La Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO  
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA  
PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA  
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA  
settore musei, cultura e promozione della crescita  
tel. 0444 222101 – email: assessore.crescita@comune.vicenza.it

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 136 del 13/08/2010 è causa di risoluzione del contratto l'esecuzione di transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 136/2010 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

#### **ARTICOLO 7 – VIGILANZA, CONTROLLO E PENALI**

La stazione appaltante ha la facoltà di controllare in ogni tempo la regolare esecuzione della fornitura attraverso proprio personale.

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, la stazione appaltante contesterà per scritto l'infrazione o l'omissione alla Ditta che dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnato o comunque nel più breve tempo possibile.

Ove la Ditta non provveda nel tempo prescritto, la stazione appaltante avrà facoltà di applicare, previa contestazione da comunicare nel termine di 10 giorni, una penalità pari ad € 6,50 (pari al 0,5 per mille) pro-die per il ritardato adempimento. L'applicazione della penale non fa venire meno il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

#### **ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In tutti i casi di inadempienza degli obblighi derivanti dall'appalto da parte della Ditta, il contratto potrà essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

In particolare, la stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto nei casi di:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla Ditta, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- sospensione o abbandono o mancato svolgimento della fornitura affidata.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempienza della Ditta o fallimento del medesimo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultati dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016; pertanto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dalla Ditta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

Alla Ditta sarà corrisposto il prezzo concordato della fornitura e posa effettuata, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO  
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA  
PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA  
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA  
settore musei, cultura e promozione della crescita  
tel. 0444 222101 – email: assessore.crescita@comune.vicenza.it

#### **ARTICOLO 9 – RECESSO DAL CONTRATTO**

Nel caso di n.3 recidive o di riscontrate gravi deficienze esecutive, configurandosi la specifica inidoneità dell'impresa ad assolvere gli obblighi contrattuali, la stazione appaltante potrà recedere dal contratto di appalto.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'affidatario, mantenendo salvo il diritto a conseguire il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

#### **ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni per quanto compatibili con il presente capitolato d'oneri.

L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta.

È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso e il risarcimento dei danni alla stazione appaltante.

#### **ARTICOLO 11 - INFORTUNI E DANNI**

La ditta è obbligata a contrarre idonea polizza di assicurazione, con primaria Compagnia, per un massimale di 500.000,00 per sinistro, relativa a rischi di incendio, furto e danneggiamento ad opera di terzi delle cose mobili ed immobili del Teatro Olimpico, nonché di R.C. per danni a persone e cose derivanti dal personale addetto, ai frequentatori ed a terzi in genere e per tutti i danni e le responsabilità relative al presente documento.

Copia della polizza dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori in loco.

L'utilizzo di personale per l'espletamento delle predette attività fa esclusivamente riferimento alla ditta alla quale fanno capo tutti gli eventuali oneri fiscali, previdenziali, assicurativi e amministrativi.

La stazione appaltante non assumerà responsabilità alcuna per danni, infortuni e altri sinistri che dovessero derivare alla ditta e ai suoi dipendenti dall'espletamento della fornitura.

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/collaboratori, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, e assume a suo carico anche tutti i relativi oneri.

La Ditta solleva dunque fin d'ora la stazione appaltante da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivare in ordine ai rapporti intrattenuti dalla stessa con il personale, nonché relativamente allo svolgimento degli obblighi derivanti.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO  
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA  
PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA  
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA  
settore musei, cultura e promozione della crescita  
tel. 0444 222101 – email: assessore.crescita@comune.vicenza.it

## **ARTICOLO 12 - ASSICURAZIONI E ASSISTENZA DEI LAVORATORI, OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. RESPONSABILITÀ E ADEMPIMENTI DELLA DITTA**

Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016 la Ditta è tenuta a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è inoltre responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

All'applicazione e al rispetto dei contratti predetti deve sottostare anche l'impresa eventualmente non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse, e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il pagamento alla Ditta dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti.

Qualora da tale documento risultino irregolarità della Ditta e/o di quelle subappaltatrici, la stazione appaltante provvederà al pagamento delle somme dovute, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti alla Ditta, in dipendenza dei lavori eseguiti.

Per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

## **ARTICOLO 13 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della Ditta tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti imposte, tasse, diritti di segreteria.

Le prestazioni oggetto del presente affidamento sono svolte dalla Ditta nell'esercizio di impresa; si tratta di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell' art. 40 del D.P.R. n.131/86.

## **ARTICOLO 14 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

La fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto del presente capitolato speciale, del Codice Civile e della legislazione vigente, in particolare del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e del D.P.R. 207 del 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici) e del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza.

## **ARTICOLO 15 - RISERVA**

I patti e le condizioni del presente capitolato si intendono accettati dalla Ditta senza eccezione alcuna.

## **ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 e s.m.i., si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO  
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA  
PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA  
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

settore musei, cultura e promozione della crescita  
tel. 0444 222101 – email: [assessore.crescita@comune.vicenza.it](mailto:assessore.crescita@comune.vicenza.it)

raccolti e conservati dalla stazione appaltante per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento alla Ditta è altresì obbligatorio ai fini della stipula del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con modalità di cui al D.Lgs 196/03.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del medesimo decreto legislativo.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vicenza.

#### **ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.

#### **ARTICOLO 18 – CONTROVERSIE**

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra la stazione appaltante e la Ditta in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

È espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

#### **ARTICOLO 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, la Ditta e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

#### **ARTICOLO 20 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

La Ditta si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto il 9 gennaio 2012 e il 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO  
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA  
PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA  
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA  
settore musei, cultura e promozione della crescita  
tel. 0444 222101 – email: assessore.crescita@comune.vicenza.it

pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

La Ditta si impegna a inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

La Ditta si obbliga inoltre a inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia alla Ditta e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa subaggiudicataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

#### ARTICOLO 21 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il dott. Riccardo Brazzale:  
(rbrazzale@comune.vicenza.it, telefono 0444-222101).

Per accettazione:

Data: 22-03-2018

Il direttore  
Loretta Siboni

Ditta: \_\_\_\_\_



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO  
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA  
PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA  
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



